

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg.

Data 26-01-2017

Oggetto:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE-CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Ventisei del mese di Gennaio alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
FÈ FABRIZIO (Sindaco) Biagiotti Alberto (Consigliere) Caporali Fabrizio (Consigliere) Garosi Manolo (Consigliere) Morini Anna Lucia (Consigliere) Franci Cesare (Consigliere) Bassi Paola (Consigliere) Bernardini Giuliano (Consigliere) Massai Sabrina (Consigliere)	Corda Giuseppe Maria (Consigliere) Nardi Gianluca (Consigliere)
Tot. Presenti: 9	Tot. Assenti: 2

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
- Partecipa il Signor Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

-] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Irpef

Espone il Sindaco i contenuti della proposta. Restano le aliquote dello scorso anno.

Dopo di ch ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12, Legge n. 133/1999, dall'art. 6, comma 12, Legge n. 488/1999 e dall'art. 28, Legge n. 342/2000, che ha istituito una addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto legislativo, come modificato dalla Legge 18.10.2001, n. 383, che testualmente recita: *"I Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce le necessarie modalit  applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non pu  eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione pu  essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;

VISTO l'art. 1, comma 123, della Legge 220/2010 (legge di stabilit  2011) che riconfermava il blocco degli aumenti dei tributi locali disposto dall'art. 1, comma 7, D.L. 93/2008 e valido fino alla attuazione del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011, che stabilisce che il blocco degli aumenti dei tributi locali non si applicher  a decorrere dall'anno 2012 all'addizionale comunale Irpef;

VISTO il comma 26 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilit  2016) che cita: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonch  la possibilit  di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidit  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il pre dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

VISTO che, il comma 26 della legge di stabilit  sopra citato, dispone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

Visto l'articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di stabilità 2017" pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016," che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga rinviata al 31 marzo 2017 dal decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto "milleproroghe", (pubblicato in G_U-n- 304 del 30/12/2016);

Visto articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 " Legge di stabilità 2017, pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): omissisAl fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"....;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 32 del 16.07.2015 con la quale è stata determinata l'aliquota per l'anno 2015 nella misura dello 0,4 per cento, stabilendo una soglia di esenzione per l'applicazione della suddetta aliquota per contribuenti con reddito complessivo inferiore a Euro 10.000,00;.

Vista la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2016 di conferma aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2016 per le motivazione sopracitate;

CONSIDERATO che al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione 2017 al fine di garantire il livello di spesa consolidato ed in generale per assicurare entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa è necessario ed opportuno riconfermare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef e con la soglia di esenzione di € 10.000,00;

Ritenuto necessario ed opportuno:

- per quanto sopra esposto, confermare nella misura del 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale, tenuto conto della soglia di esenzione pari ad € 10.000,00;

RICHIAMATI

-l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

-l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Visto:

-l'articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 *“Legge di stabilità 2017”* pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016,” che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga rinviata al 31 marzo 2017 dal decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto *“milleproroghe”*, (pubblicato in G_U-n- 304 del 30/12/2016);

-l'articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 *“ Legge di stabilità 2017, pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): omissisAl fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*....;

RITENUTO opportuno confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa misura prevista per l'anno 2016;

RITENUTO, altresì, necessario confermare una fascia di esenzione ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota, correlata alla situazione reddituale del contribuente, ai sensi dell'art. 1, comma 142, lett. b) della Legge 296/2006;

VISTO il disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28/09/1999 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 03/11/2016 con la quale si nomina il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei comuni della valdichiana senese n. 89 del 29/12/2016 con il quale la sottoscritta sig.ra Cinzia Rustici, dipendente del Comune di San Casciano dei Bagni, è stata confermata Responsabile della gestione associata dell'area finanziaria e contabile del Comune di San Casciano dei Bagni e Area Servizio Tributi dei cinque comuni aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2017;

Con voti espressi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Bassi P, Bernardini G, Massai Sabrina), astenuti 0, presenti 9 e votanti 9,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2017, nella misura dello 0,4 (zerovirgolaquattro) per cento;
- di confermare, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006, la soglia di esenzione per l'applicazione della suddetta aliquota per contribuenti con reddito complessivo inferiore € 10.000,00;
- di inviare copia conforme all'originale della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, per la pubblicazione sul sito Internet;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano;

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Bassi P, Bernardini G, Massai Sabrina), astenuti 0, presenti 9 e votanti 9,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Area Servizio Tributi

Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 5 - 2017

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE-CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 5 - 2017 .

Pienza, 16-01-2017

Il Responsabile
f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 5 - 2017 .

Pienza, 18-01-2017

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO.

IL SINDACO

FÈ FABRIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li 30-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 30-01-2017 al 14-02-2017
- è divenuta esecutiva dal giorno 26-01-2017
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 30-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO